CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Giugno/01 - 2020

INDICE

Informative e news per la clientela pag. 2

Le principali scadenze pag. 4

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Informative e news per la clientela dello studio

ABI – ACCORDO PER IL CREDITO 2019

Pubblicato il secondo *Addendum* per le imprese di maggiori dimensioni

Con un primo *Addendum* all'Accordo per il Credito 2019 dello scorso 6 marzo 2020 è stata estesa l'applicazione della misura "Imprese in ripresa 2.0" (consistente nella sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale dei finanziamenti o nell'allungamento della scadenza degli stessi) ai finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020 in favore delle pmi *in bonis*. Le parti firmatarie del predetto Accordo hanno sottoscritto lo scorso 22 maggio 2020 un secondo *Addendum,* al fine di estendere l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" anche ai finanziamenti erogati a favore delle imprese di maggiori dimensioni. Il termine ultimo per richiedere l'applicazione della misura a favore delle grandi imprese è fissato al 30 giugno 2020 (data che potrà essere prorogata). Resta ferma la possibilità per le banche di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti o migliorativi per le imprese beneficiarie. In particolare, gli istituti aderenti possono estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19. Tale previsione si estende anche alle operazioni di sospensione realizzate in favore delle pmi ai sensi dell'Accordo per il Credito 2019. L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti è disponibile al *link* https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf.

(Associazione Bancaria Italiana, circolare n. 1008, 25/05/2020)

IMU

Definite le modalità di versamento dell'imposta per l'anno 2020

L'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per il versamento dell'Imu (provvedimento n. 214429 del 26/05/2020) e istituito il codice tributo per l'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (di cui all'articolo 1, comma 751, L. 160/2019). Per esigenze di semplificazione, i versamenti dell'Imu tramite il modello F24 devono essere effettuati utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n.35/2012 e n.33/2013. È inoltre istituito il codice tributo 3939 denominato "*IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – COMUNE*". Nel caso di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 29, 29/05/2020)

FATTURA ELETTRONICA

L'invio tardivo della fattura è punibile in misura fissa quando non incide sulla liquidazione periodica

L'articolo 21, D.P.R. 633/1972 stabilisce che:

a) la fattura deve contenere l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
b) è possibile emettere la fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

La circolare n. 14/2019 ha chiarito che la mancata o tardiva emissione (coincidente con la data di trasmissione del *file* allo SdI) della fattura nel termine di 12 giorni è punita con le sanzioni di cui all'articolo 6, D.Lgs. 471/1997, fatta salva la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Il termine di 12 giorni non è prorogabile nel caso in cui coincida con un sabato o un giorno festivo.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 129, 14/05/2020)

INPS – INDENNITÀ COVID-19

Chiarimenti in merito alla gestione delle domande per l'indennità di marzo

L'Inps ha fornito chiarimenti in merito all'istruttoria delle domande per l'indennità di sostegno al reddito di cui al D.L. 18/2020. In particolare, è stato chiarito che gli esiti provvisori con cui viene comunicato il mancato accoglimento dell'istanza prevede un termine di 20 giorni dal 1° giugno 2020 per consentire all'interessato l'eventuale supplemento di istruttoria. Nell'Allegato 1 al messaggio n. 2263, viene chiarito che sono escluse dalla percezione dell'indennità tutte le figure che, seppure obbligate alla contribuzione alla Gestione Separata, non vengono richiamate dalla norma, quali ad esempio gli amministratori che percepiscono compenso in busta paga con contribuzione alla Gestione Separata Inps.

(Inps, messaggio n. 2263, 01/06/2020)

INPS – INDENNITÀ COVID-19

Proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito istituite e nuovi beneficiari

L'Inps ha pubblicato due circolari che forniscono:

- la n. 66 le istruzioni amministrative in materia di proroga, per il mese di aprile 2020, delle indennità di sostegno al reddito ai beneficiari di marzo (previste dal D.L. 18/2020) e identifica le nuove categorie di beneficiari per aprile (previste dal D.L. 34/2020);
- la n. 67 le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio (introdotte per il mese di marzo dal D.L. 10/2020 e prorogate per i mesi di aprile e maggio 2020 dal D.L. 34/2020).

(Inps, circolari n. 66-67, 29/05/2020)

AGENZIA DOGANE

Chiarimenti sulle misure riguardanti le Accise introdotte dal Decreto Rilancio

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato una circolare riepilogativa delle novità introdotte dal D.L. 34/2020. In relazione al settore del gas naturale e dell'energia elettrica, viene commentata la riduzione delle rate di acconto di accisa, relative ai mesi da maggio a settembre dell'anno in corso. Nella circolare, inoltre, è ricordata anche la disposizione che differisce alcuni nuovi adempimenti, quali il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per l'adozione del provvedimento con cui l'Agenzia dovrà stabilire tempi e modalità per la trasmissione da parte dei soggetti vettorianti dei dati inerenti l'energia elettrica e il gas naturale trasportati e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale. Vengono, infine, ricordate anche le modifiche apportate all'articolo 3, comma 4-*bis,* D.Lgs. 504/1995, in merito alla possibilità di rateizzare il debito di accisa**.**

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 8, 22/05/2020)

VENDITE A DISTANZA

Contribuenti obbligati alla comunicazione trimestrale dei dati relativi alle vendite a distanza

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019 che ha introdotto l'obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati delle vendite effettuate.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 13, 01/06/2020)

Le principali scadenze

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Nel presente scadenziario si evidenziano le scadenze del prossimo 30 giugno dovute alla sospensione a favore di tutti i contribuenti degli adempimenti tributari con scadenza originaria compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

In merito alle indicazioni contenute nel D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), dettate in seguito all'emergenza "Coronavirus", si ricorda che le proroghe in esso previste rappresentano una facoltà e non un obbligo.

Infine ad oggi non sono stati emanati decreti riguardanti la proroga della scadenza del versamento delle imposte sul reddito 2019 e acconti 2020. Nonostante si ritenga la prossima modifica delle stesse si ripropone in apertura di scadenziario la tabella con le scadenze originarie.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2019 E PRIMO ACCONTO 2020	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interesse dello 0,32	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,65	31 agosto
4° rata con interesse dello 0,98	30 settembre
5° rata con interesse dello 1,31	2 novembre
6° rata con interesse dello 1,64	30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interesse dello 0,17	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,50	20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82	16 settembre
5° rata con interesse dello 1,16	16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,49	16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 31 luglio	
1° rata	30 luglio
2° rata con interesse dello 0,18	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,51	16 settembre
4° rata con interesse dello 0,84	16 ottobre
5° rata con interesse dello 1,17	16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	30 giugno

con maggiorazione	30 luglio
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	30 giugno
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	30 luglio
Bilancio non approvato	30 luglio
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	30 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	30 agosto
Bilancio non approvato	30 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
16 giugno	**Versamenti Iva mensili** Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005) dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con cadenza mensile o trimestrale. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. **Versamento dei contributi Inps** Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. **Versamento saldo Iva 2020** Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la quarta utilizzando il codice tributo 6099. Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. **Versamento delle ritenute alla fonte** Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;

	- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. **Versamento ritenute da parte condomini** Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. **ACCISE – Versamento imposta** Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. **Imu e Tasi** Scade oggi il versamento del primo acconto dell'imposte Imu e Tasi. **Estromissione 2019** Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva pari al 40% del totale dovuto per l'estromissione dei beni aziendali operata nel 2019.
17 giugno	**Ravvedimento versamenti entro 30 giorni** Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 maggio.
22 giugno	**Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 giugno	**Presentazione elenchi Intrastat mensili** Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
30 giugno	**Presentazione del modello Uniemens Individuale** Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno. **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2020.

	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.
30 **giugno** **Scadenze Covid**	**Scadono oggi se non eseguiti nelle ordinarie date i seguenti adempimenti:** - presentazione del modello Intrastat del mese di febbraio 2020, - presentazione del modello Eas per le variazioni intervenute nel corso del 2019, - presentazione del modello Intrastat del mese di marzo 2020 e 1° trimestre 2020, - presentazione del modello Iva 2020, - presentazione dell'Esterometro relativo al 1° trimestre 2020, - presentazione del modello Intrastat del mese di aprile 2020, - comunicazione LIPE 1° trimestre 2020, - presentazione del modello TR 2020 del 1° trimestre 2020.
15 **luglio**	**Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI